

Antonio ARGENIO  
Pietro BESSI  
Federico CALISSANO  
Vincenzo CAMPO ANTICO  
Giovanni CIURLO  
Stefano FILIPPINI  
Riccardo FOGLIA TAVERNA  
Filippo INGRAFFIA  
Stanislao LUCHESCHI  
Emilio MARTINOTTI  
Andrea VALENTI  
Andrea VILLA

Genova, 12 gennaio 2016

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Chiara Albusceri  
Gabriella Allodi  
Simone Bacchieri  
Simona Bacco  
Guglielmo Brodasca  
Cinzia Calapai  
Pietro Cappa  
Stefania Caretto  
Marina Anna Cavaggioni  
Andrea Chiodi  
Federica Cucut  
Valeria De Vecchi  
Martino Ebner  
Alice Finamore  
Andrea Frassinetti  
Giovanna Galardi  
Valentina Ganzarolli  
Laura Giuliano  
Angela Grippo  
Emanuele Ingrassia  
Camilla Lonoce  
Giovanna Marcheluzzo  
Daniela Martino  
Andrea Maniscalco  
Michele Melegati  
Cristiano Merli  
Roberta Merlini  
Mario Andrea Montagna  
Michela Pellegrini  
Luciana Perini  
Simone Pesce  
Tony Prata  
Giulia Priano  
Simona Reggiani  
Isabella Rovina  
Luca Russo  
Alessandro Sapia  
Nicola Tonelli  
Uriele Valdinoci  
Maria Grazia Vantaggiato

**CIRCOLARE N. 1 / 2016**

**Oggetto: Legge di stabilità 2016 – principali novità**

Di seguito si riepilogano le principali novità della “legge di stabilità per il 2016”, in vigore dall’1.1.2016.

**Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. regime forfetario)**

Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dall’1.1.2016.

Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro. Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che:

- il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza

Via Santa Radegonda, 11  
20121 Milano  
T +39 02 7211751  
F +39 02 72117575  
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13  
16121 Genova  
T +39 010 553241  
F +39 010 5532460  
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12  
10121 Torino  
T +39 011 4120800  
F +39 011 4120820  
studio.torino@stlex.it

CF/P.IVA 03022160109  
www.stlex.it

da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.

### **Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "super-ammortamenti")**

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Pertanto:

- anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%;
- il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);
- la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

La norma sui "super-ammortamenti" non produce effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015.

Inoltre, la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

La norma agevolativa prevede l'irrilevanza dei "super-ammortamenti" ai fini degli studi di settore.

### **Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice**

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.

Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un'ordinaria attività d'impresa.

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.

Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

Se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%. Se la società a fronte dell'assegnazione annulla riserve di capitale, i soci non conseguono alcun reddito: l'unico effetto è rappresentato dalla riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta.

Ai fini delle imposte indirette, per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

### **Riduzione dell'aliquota IRES dal 2017**

Si prevede la riduzione:

- dal 27,5% al 24%, dell'aliquota nominale IRES di cui all'art. 77 co. 1 del TUIR;
- dall'1,375% all'1,2%, dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73; si tratta della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list (Norvegia e Islanda).

Le suddette riduzioni operano a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti "solari").

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno proporzionalmente rideterminate:

- le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze, di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 2, 59 e 68 co. 3 del TUIR;
- la percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito degli stessi, di cui all'art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344.

Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR; viene, in tal modo, evitato, secondo la relazione illustrativa al Ddl, l'aumento della quota imponibile per le società di persone e gli enti ad esse equiparati.

Con decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze saranno altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

### **Rivalutazione dei beni d'impresa**

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.

## Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari:

- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

- in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti "solari");
- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2019, per i soggetti "solari").

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2015.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

## **Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni**

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.

La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l'imposta sostitutiva unica dell'8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.

Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

### **Affrancamento “derogatorio” sui maggiori valori da operazioni straordinarie**

La deduzione dei maggiori valori dell’avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell’art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento “derogatorio”) potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.

La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”).

### **Abrogazione del regime dei costi “black list”**

Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR).

I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.

### **Modifiche alla disciplina delle CFC**

Per quanto riguarda la disciplina delle controlled foreign companies (CFC), le novità, anch’esse applicabili dal periodo d’imposta 2016, sono le seguenti:

- il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigore dell’aliquota IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della controllata nello Stato estero è inferiore al 13,75%; con la nuova aliquota IRES a regime del 24%, se tale tassazione nominale è inferiore al 12%);
- l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all’aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%), e non più al 27%.

### **Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno**

Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

L’agevolazione è riconosciuta dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2019.

La misura del credito d’imposta è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

- 20% per le piccole imprese;

- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.

L'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato.

Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali (1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese, 15 milioni di euro per le grandi imprese).

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta dovranno presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti in un successivo provvedimento.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

### **Patent box - Modifiche**

Vengono introdotte alcune modifiche alla normativa primaria del regime di Patent box (art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014), con particolare riferimento all'ambito oggettivo. Nello specifico:

- l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "software protetto da copyright" (come peraltro già previsto nell'ambito del decreto attuativo);
- viene previsto che qualora più beni immateriali (anche di tipologia diversa), appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni sul Patent box.

### **Novità in materia di IRAP**

Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti "minori"

I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.

La legge di stabilità 2016 aumenta l'importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:

- 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Il suddetto aumento si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari", con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.

#### Deducibilità parziale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali

Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari al 70%.

La deduzione compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

- alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
- ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati);
- ai soggetti del settore agricolo.

La disposizione è priva di specifica decorrenza. Sulla base di quanto chiarito dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la stessa dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2016.

#### **Novità in materia di IVA**

##### Note di variazione IVA in diminuzione

Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:

- da parte del cessionario o committente, se l'operazione è assoggettata a reverse charge;
- nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i



contratti ad esecuzione periodica o continuata;

- nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore.

Nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:

- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare "in aumento" la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.

#### Aliquote IVA

In materia di aliquote IVA viene:

- rinviato all'1.1.2017 l'aumento delle aliquote ordinaria e "ridotta", previsto per l'1.1.2016;
- estesa l'aliquota del 4% alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico;
- introdotta l'aliquota del 5% per le prestazioni sociosanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti delle categorie protette;
- resa definitiva l'aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei "marina resort".

#### Estensione del reverse charge

Nel caso di rilascio di una specifica misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, il meccanismo del reverse charge è esteso alle prestazioni di servizi:

- rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza;
- se il consorzio destinatario del servizio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione e renda il servizio in regime di "split payment".

## **Novità in materia di tributi locali**

### Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso

Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### Maggiorazione delle aliquote TASI

Rimane ferma la possibilità per i Comuni di mantenere anche per l'anno 2016 la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8%) nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Tale maggiorazione, tuttavia, può essere mantenuta anche per il 2016 soltanto con un'espressa deliberazione del Consiglio comunale.

### Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici - Riduzione della TASI

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è fissata allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla:

- in aumento, sino allo 0,25%;
- in diminuzione, fino all'azzeramento.

### Riduzione IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato

Viene introdotta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.

Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.

### Immobili concessi in comodato - Riduzione della base imponibile IMU/TASI

Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

#### Terreni agricoli in zone montane - Esenzione dall'IMU

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lett. h) del co. 1 dell'art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.

#### Terreni agricoli - esenzione dall'IMU

A decorrere dal 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

#### **Novità per i sostituti d'imposta**

##### Ampliamento dei dati delle Certificazioni Uniche

Le Certificazioni Uniche da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, comprendono anche:

- gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (modelli 730).

L'estensione si applica a partire dalle Certificazioni Uniche relative all'anno 2015.

##### Riduzione dei dati del modello 770 Semplificato

I dati che vengono indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all'Agenzia delle Entrate sono equiparati alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tali dati non dovranno quindi più essere "replicati" nel modello 770 Semplificato.

### **Termini di decadenza per l'accertamento**

L'avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.

Le suddette novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti "non solari".

### **Riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti**

Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97 (norma relativa all'accertamento con adesione, ma operante pure per l'acquiescenza).

Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015.

È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.5.2016.

Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica limitatamente al versamento delle imposte dirette, per cui essa non concerne tributi diversi dall'IRES e dall'IRPEF, come ad esempio l'IVA, l'imposta di registro, le ipocatastali e il tributo successorio. Invece, il riferimento alle "imposte dirette" dovrebbe includere le imposte sostitutive, le addizionali comunali e regionali e le ritenute, sia a titolo di acconto che d'imposta, così come le imposte patrimoniali (pensiamo all'IVIE e all'IVAFE).

Il motivo principale per cui il contribuente ha interesse alla riammissione consiste nell'evitare i pesanti effetti sanzionatori dell'art. 8 del DLgs. 218/97, quindi l'irrogazione, unitamente alla cartella di pagamento e senza possibilità di definizione al terzo, della sanzione pari al 60% del residuo dovuto a titolo di tributo.

### **Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2016**

Viene estesa al 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le

somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:

- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore;
- qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

A tal fine, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

### **Innalzamento limite all'uso del contante**

A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.

Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti:

- i canoni di locazione di unità abitative;
- il trasporto di merci su strada.

Rimane invece a 999,99 euro il limite:

- per il servizio di "rimessa di denaro" (c.d. "money transfer");
- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.

Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate (art. 25 co. 5 della L. 133/99).

Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014).

### **Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato**

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.

In particolare, l'incentivo per il 2016:

- consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite

massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.

Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino:

- contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016.

L'agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.

L'esonero contributivo in esame viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 dai datori di lavoro privati:

- operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- previa verifica delle dotazioni finanziarie.

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo in argomento, conserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

\*\*\*\*

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Studio Legale Tributario**

